

Cassazione civile, sez. I, 11 luglio 2023, n. 19749. Pres. Rel. Genovese.

FATTI

Il Tribunale di Roma, con decreto depositato in data 30.06.2022, ha respinto il ricorso proposto da A.X., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione Territoriale gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Avverso il suddetto decreto, A.X. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui chiede di partecipare all'eventuale udienza pubblica di discussione.

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis è del seguente tenore: "Ritenuto che, essendo la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. Sez. Un. 15177/2021)".

Non occorre riassumere i motivi di ricorso, ritenendo il Collegio di condividere il contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c., profilandosi l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura.

Invero, la procura, depositata in data 29.07.2022 contestualmente al ricorso, è priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, con conseguente inammissibilità del ricorso per effetto della sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite di questa Corte.

Le Sezioni Unite, infatti, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che l'art. 35 bis, comma 13 citato (nel testo risultante dalla conversione del D.L. n. 13 del 2017, con modificazioni, ad opera della l. 13 aprile 2017, n. 46), sesto periodo, nella parte in cui prevede che, nella materia della protezione internazionale, "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima", richiede un ulteriore elemento di specialità rispetto all'ordinaria ipotesi di rilascio della procura speciale per il ricorso di cassazione, regolata dall'art. 365 c.p.c., contemplando l'onere per il difensore di certificare specificamente la data di conferimento della procura, che deve essere conferita posteriormente al momento della pubblicazione della decisione impugnata.

Peraltro, la Corte costituzionale, investita, con ordinanza di questa Corte di Cassazione del 23 giugno 2021, della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, come interpretato dalle Sezioni unite civili, ha dichiarato non fondata la questione, con sentenza n. 13/2022.

Occorre, infine, chiarire che l'originaria mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore non può essere sanata da un rilascio postumo (come nel caso di specie, contestuale al deposito dell'istanza di decisione del ricorso) poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura che viene depositata unitamente al ricorso, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (Cass. 27232/2020).

In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal comma 3, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.; non potendo operare il comma 3, in difetto di costituzione della parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta, ai sensi del comma 4 dell'art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, nell'aver chiesto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un. 32001/2022), la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma -nei limiti di legge- in favore della Cassa delle Ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2023.